SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 43**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 febbraio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente: «Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione "I.B.M. - Italia", in Milano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 25 gennaio 1991) . . . Pag. 23

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 15

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1991.

Norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali.

91A0834

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 12:

Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna - Bologna, ente di diritto pubblico: Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1991.

Banco di Napoli:

Obbligazioni di credito agrario sorteggiate il 25 gennaio 1991.

Obbligazioni «O.C.I. 9% - 1976/1991» sorteggiate il 25 gennaio 1991.

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 29 gennaio 1991.

Banco di Sardegna, sezione autonoma opere pubbliche, in Sassari: Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 31 gennaio 1991.

Findue, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 5 febbraio 1991.

Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, in Torino:

Cartelle fondiarie ed obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1991.

Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 31 gennaio 1991.

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 31 gennaio 1991.

Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, gestione credito fondiario, in Cosenza:

Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 30 gennaio 1991.

Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1991.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 19 febbraio 1991, n. 50.

Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I primari ospedalieri di ruolo che non abbiano raggiunto il numero di anni di servizio effettivo necessario per conseguire il massimo della pensione possono chiedere di essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.

2. La domanda deve essere presentata entro i sei mesi successivi al compimento del sessantaquattresimo anno di età.

3. È fatto salvo il diritto al trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età, acquisito ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, e del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 1982, n. 627.

Art. 2.

1. La presentazione della domanda di cui all'articolo 1 comporta la rinuncia, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ad ogni altro rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai primari ospedalieri di ruolo non collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel primo anno di applicazione della presente legge la domanda prevista dall'articolo 1 può essere presentata fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 336/1964 (Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali) è il seguente:

«Art. 6. — I sovraintendenti sanitari, i direttori sanitari, i direttori di farmacia e i primari, che alla data di entrata in vigore della presente legge occupino un posto di ruolo, sono trattenuti in servizio fino al compimento del 70° anno di età.

I sanitari di cui al precedente comma, che siano scaduti per superamento del 65° anno di età e siano stati trattenuti in servizio a norma della legge 23 ottobre 1962, n. 1552, e successive proroghe, sono ricollocati nella posizione di ruolo già da essi occupata e trattenuti in servizio fino al compimento del 70° anno di età».

— Il D.L. n. 402/1982 reca: «Disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria». Si trascrive il testo del relativo art. 5:

«Art. 5. — Il personale di cui all'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, compreso quello di cui all'art. 66 della successiva legge 12 febbraio 1968, n. 132 [trattasi dello stesso personale che sia stato successivamente trasferito da un ospedale ad altro di pari o superiore categoria, *n.d.r.*], che alla data di entrata in vigore della citata legge 10 maggio 1964, n. 336, occupava un posto di ruolo nelle funzioni ivi indicate, resta in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 327):

Presentato dall'on. CRISTOFORI ed altri il 2 luglio 1987.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 30 settembre 1987, con pareri delle commissioni V e XII.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 5 aprile 1989; 19, 24 ottobre 1989; 15 novembre 1989; 7, 15 febbraio 1990.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 17 dicembre 1990.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, il 21 dicembre 1990, 9 gennaio 1991 e approvato il 23 gennaio 1991, in un testo unificato con atti numeri 839 (MENSORIO); 962 (FERRARI MARTE); 1204 (MENSORIO); 1684 (MENSORIO ed altri); 1811 (LATTANZIO ed altri) e 3645 (BIONDI).

Senato della Repubblica (atto n. 2629):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede deliberante, il 4 febbraio 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 12ª commissione e approvato il 14 febbraio 1991.

91G0085

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1991, n. 51.

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, concernente il regolamento per il concorso di ammissione alla carriera diplomatica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche;

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1981, n. 855;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi nell'adunanza generale del 24 maggio 1990 e nell'adunanza generale del 19 novembre 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1991;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma primo, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, è sostituito dal seguente:

«3) una delle seguenti lauree:

giurisprudenza,
scienze politiche,
scienze internazionali e diplomatiche,
economia e commercio,
economia aziendale,
economia politica,
economia marittima e dei trasporti,
commercio internazionale e mercati valutari,
scienze economiche e bancarie,
scienze statistiche e demografiche,
scienze statistiche ed economiche
scienze statistiche ed attuariali,
scienze bancarie e assicurative,
scienze economiche e sociali,
discipline economiche e sociali,
scienze dell'amministrazione,
lettere,
filosofia,
sociologia,
storia,
geografia,
lingue e letterature straniere,
lingue e letterature straniere moderne,
filologia e storia dell'Europa orientale,
lingue e civiltà orientali,
lingue e letterature orientali».

Art. 2.

1. L'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, è così integrato:

«i) in quale lingua, tra quelle indicate nel successivo art. 5, comma 2, n. 5), intenda sostenere la prova obbligatoria scritta».

Art. 3.

1. L'art. 5, comma secondo, numeri 4) e 5), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, è sostituito dai seguenti:

«4) lingua inglese (composizione o sintesi con l'uso del dizionario-lessico bilingue);

5) altra lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti:

francese, russa, spagnola e tedesca (composizione o sintesi con l'uso del dizionario-lessico bilingue)».

Art. 4.

1. L'art. 8, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, è sostituito dal seguente:

«I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere prove facoltative orali nelle lingue francese, russa, spagnola e tedesca, ad esclusione di quella scelta come seconda prova obbligatoria, o in altra indicata dal bando».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1991
Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 7

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il D.P.R. n. 18/1967 approva l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

— Il D.P.R. n. 3/1957 approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

— Il D.P.R. n. 686/1957 reca il regolamento di esecuzione del predetto testo unico.

— Il D.P.R. n. 1252/1971 approva (come è indicato nel titolo del decreto qui pubblicato) il regolamento per il concorso di ammissione alla carriera diplomatica.

— Il D.P.R. n. 855/1981 reca modificazioni al regolamento innanzi citato.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 1252/1971, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 1 *(Requisiti per l'ammissione al concorso).* — Per l'ammissione al concorso per la carriera diplomatica sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;

2) età non superiore ai trent'anni e non inferiore ai ventuno anni;

3) *una delle seguenti lauree:*

giurisprudenza,
scienze politiche,
scienze internazionali e diplomatiche,
economia e commercio,
economia aziendale,
economia politica,
economia marittima e dei trasporti,
commercio internazionale e mercati valutari,
scienze economiche e bancarie,
scienze statistiche e demografiche,
scienze statistiche ed economiche,
scienze statistiche ed attuariali,
scienze bancarie e assicurative,
scienze economiche e sociali,
discipline economiche e sociali,
scienze dell'amministrazione,
lettere,
filosofia,
sociologia,
storia,
geografia,
lingue e letterature straniere,
lingue e letterature straniere moderne,
filologia e storia dell'Europa orientale,
lingue e civiltà orientali,
lingue e letterature orientali;

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 [il requisito della buona condotta è stato eliminato dall'articolo unico della legge 29 ottobre 1984, n. 732. *n.d.r.*];

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Si applicano le disposizioni del quinto e settimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 1252/1971, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 2 *(Domanda di ammissione al concorso).* — Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso deve essere assegnato nel bando un termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda gli aspiranti al concorso debbono dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate comprese quelle inflitte all'estero, nonché i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero,

e) il titolo di studio;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli indicati nel successivo art. 4 dei quali siano in possesso;

i) *in quale lingua, tra quelle indicate nel successivo art. 5, comma 2, n. 5), intenda sostenere la prova obbligatoria scritta.*

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante deve allegare la documentazione relativa ai titoli di cui alla precedente lettera *h)* nonché un certificato medico da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia della autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica in qualsiasi momento anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 1252/1971, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 25 novembre 1981, n. 855, e dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 5 *(Prove obbligatorie).* — Gli esami consistono in cinque prove scritte ed una orale: essi tendono ad accertare la preparazione, la maturità e l'attitudine del candidato.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) storia moderna e contemporanea;

2) economia politica e politica economica;

3) diritto internazionale pubblico;

4) *lingua inglese (composizione o sintesi con l'uso dei dizionario-lessico bilingue);*

5) *altra lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti:*

francese, russa, spagnola e tedesca (composizione o sintesi con l'uso del dizionario-lessico bilingue).

La prova orale verte sulle materie che hanno formulato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1) diritto internazionale privato e diritto interno in materia internazionale;

2) diritto pubblico italiano (costituzionale ed amministrativo) e cenni sulle principali costituzioni straniere;

3) nozioni istituzionali di diritto civile;

4) geografia politica ed economica;

5) storia delle dottrine politiche.

L'esame orale nelle lingue obbligatorie consiste essenzialmente in una conversazione nelle lingue stesse.

La prova orale è comprensiva di un colloquio atto ad accertare l'attitudine del candidato ad affrontare il particolare tipo di lavoro e di vita in ambienti stranieri che è proprio della carriera diplomatica, nonché la sua capacità di valutazione in relazione a questioni attuali di carattere internazionale».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 1252/1971, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 8 *(Prove facoltative). — I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere prove facoltative orali nelle lingue francese, russa, spagnola e tedesca, ad esclusione di quella scelta come seconda prova obbligatoria, o in altra indicata dal bando.*

Per ciascuna di tali prove il candidato può conseguire fino a 1,5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 0,90 centesimi.

Il punteggio attribuito per le prove facoltative si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempreché il candidato sia risultato idoneo».

91G0065

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 gennaio 1991.

Autorizzazione all'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore presso il Policlinico «A. Gemelli» di Roma al trapianto terapeutico di rene da cadavere.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal rettore dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano in data 23 ottobre 1989 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore presso il Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 27 febbraio 1990;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 20 novembre 1990;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore presso il Policlinico «A. Gemelli» di Roma è autorizzato al trapianto terapeutico di rene da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite presso le camere operatorie dell'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica del Policlinico «A. Gemelli» di Roma.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Crucitti prof. Francesco, direttore dell'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica del Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Castagneto prof. Marco, primario della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Nanni prof. Giuseppe, aiuto della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Agnes dott. Salvatore, aiuto della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Citterio dott. Franco, aiuto della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del Policlinico «A. Gemelli» di Roma.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene.

Art. 6.

Il rettore dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A0860

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 16 gennaio 1991.

Approvazione della convenzione tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni della Repubblica di San Marino e quella italiana in materia di utilizzazione degli apparati radio di debole potenza.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica;

Riconosciuta l'opportunità, nel quadro di accordi di più ampia portata, di disciplinare l'uso degli apparati radio di debole potenza nel territorio della Repubblica di San Marino e in quello della Repubblica italiana in condizioni di reciprocità da parte degli utenti sammarinesi ed italiani;

Vista la convenzione del 12 dicembre 1990 sottoscritta dai rappresentanti delle rispettive Amministrazioni P.T. interessate;

Decreta:

È approvata e resa esecutiva la convenzione del 12 dicembre 1990 sottoscritta dal dott. Luciano Capicchioni, direttore generale dell'Amministrazione P.T. della Repubblica di San Marino e dall'ing. Giuseppe Parrella nella sua qualità di ispettore generale superiore delle telecomunicazioni.

In forza di tale convenzione l'Amministrazione P.T. di San Marino e quella italiana accettano, in condizioni di reciprocità, che stazioni radioelettriche mobili terrestri di debole potenza, munite della prescritta concessione o autorizzazione, possano senza ulteriori formalità essere utilizzate e circolare nel territorio dei due Paesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 1991

Il Ministro: MAMMÌ

CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE P.T. DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E QUELLA ITALIANA IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DEGLI APPARATI RADIO DI DEBOLE POTENZA.

Art. 1.

L'Amministrazione P.T. della Repubblica di San Marino e quella della Repubblica italiana, accettano di comune accordo che stazioni radioelettriche mobili terrestri di debole potenza, alle quali sia stata rilasciata apposita concessione o autorizzazione dall'una o dall'altra Amministrazione possano senza ulteriori formalità essere utilizzate e circolare su tutto il territorio dei due Paesi.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione di quanto sopra l'Amministrazione P.T. della Repubblica di San Marino riconosce valida la normativa tecnica prevista dall'Amministrazione P.T. italiana, in merito, e la relativa certificazione di omologazione degli apparati radio.

Art. 3.

La presente convenzione costituisce stralcio di un accordo di più ampia portata in materia di servizi di telecomunicazioni e di manutenzione di impianti telefonici interni, già concordato nelle linee generali, accordo che verrà perfezionato non appena completati taluni approfondimenti in materia, tra le due amministrazioni.

Art. 4.

La presente convenzione, mentre è efficace fin dal momento della firma dei rappresentanti delle due Amministrazioni, non sarà operante se non dopo aver ottenuto le relative approvazioni, secondo le leggi dei rispettivi Paesi.

Roma, 12 dicembre 1990

p. L'Amministrazione P.T.
della Repubblica di San Marino
Il direttore generale
CAPICCHIONI

p. L'Amministrazione P.T.
della Repubblica italiana
L'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni
PARRELLA

91A0861

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 febbraio 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Catania.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Catania dalla quale risulta che il giorno 13 dicembre 1990 quel direttivo ufficio ha funzionato irregolarmente ed il giorno 14 dicembre 1990 è rimasto chiuso al pubblico a causa del terremoto del 13 dicembre 1990;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare ed il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento ed il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Catania sono accertati rispettivamente per i giorni 13 e 14 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A0856

DECRETO 9 febbraio 1991.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Siracusa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Siracusa dalla quale risulta che il giorno 14 dicembre 1990 quel direttivo ufficio è rimasto chiuso al pubblico a causa del terremoto del 13 dicembre 1990;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Siracusa è accertato per il giorno 14 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A0857

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 febbraio 1991.

Contributi e modalità di accertamento e di riscossione degli stessi dovuti dalle società cooperative relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e 2 aprile 1951, n. 302;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1973, modificato in data 29 marzo 1989, con il quale sono state determinate le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1988 con il quale è stata fissata la misura del contributo dovuto da detti enti per le spese connesse al servizio delle ispezioni ordinarie;

Ritenuto necessario procedere alla determinazione — per il biennio 1991-92 — della misura del contributo anzidetto;

Sentito ai sensi di legge ed in via d'urgenza, il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

Il contributo di cui all'art. 15 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971 dovuto dagli enti cooperativi relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie, verrà corrisposto, per il biennio 1991-92, nella misura sottoindicata e con le medesime modalità di accertamento e di riscossione stabilite con il decreto ministeriale 8 ottobre 1973 citato in premessa:

a) enti cooperativi con numero di soci non superiore a cento od un capitale versato non superiore a L. 500.000: L. 300.000;

b) enti cooperativi con numero di soci superiore a cento e non superiore a mille od un capitale versato superiore a L. 500.000 e non superiore a L. 2.000.000: L. 750.000;

c) enti cooperativi con numero di soci superiore a mille od un capitale versato superiore a L. 2.000.000: L. 1.500.000.

Ai sensi della circolare n. 59 del 9 ottobre 1953 nel caso in cui l'ente rientra in una delle categorie sopraelencate per quanto concerne il numero dei soci ed in una diversa per quanto concerne il capitale sociale, viene applicato il contributo relativo alla categoria per la quale esso è determinato nella misura più elevata.

Roma, 6 febbraio 1991

Il Ministro: DONAT CATTIN

91A0859

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 dicembre 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalle Compagnie riunite di assicurazione - Società per azioni «C.R.A.», in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 18 luglio 1989, presentata dalle Compagnie riunite di assicurazione - Società per azioni «C.R.A.», con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 923857 del 24 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalle Compagnie riunite di assicurazione - Società per azioni «C.R.A.», con sede in Torino:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 27 dicembre 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita

vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0841

DECRETO 20 dicembre 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Mare vita assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 17 luglio 1989 presentata dalla Mare vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 923878 del 25 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffa di assicurazione sulla vita, presentate dalla Mare vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 27 dicembre 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 27 dicembre 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 27 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0842

DECRETO 15 gennaio 1991.

Trasferimento all'ENEL del servizio di erogazione dell'energia elettrica esercitato dal comune di Cineto Romano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento allo stesso delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le attività. elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la domanda in data 30 novembre 1964 con la quale il comune di Cineto Romano (Roma) ha chiesto all'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della sopracitata legge 6 dicembre 1982, n. 1643, la concessione di attività di distribuzione e vendita di energia elettrica;

Vista la domanda in data 24 novembre 1990, con la quale il predetto comune, in esecuzione della deliberazione del consiglio comunale n. 87 del 6 ottobre 1990, ha richiesto il trasferimento all'ENEL del proprio servizio elettrico rinunciando alla concessione di cui alla suddetta domanda;

Considerato che la rinuncia alla domanda di concessione comporta il trasferimento all'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, ente pubblico con sede in Roma, del servizio comunale di erogazione dell'energia elettrica;

Ritenuto che il comune anzidetto per quanto concerne il servizio di erogazione dell'energia elettrica rientra tra le imprese menzionate dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'ENEL i complessi dei beni organizzati destinati al Servizio di erogazione dell'energia elettrica esercitato dal comune di Cineto Romano (Roma).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0858

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 7 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico

31 agosto 1933, n. 1592: nonché riconosciute le esigenze di specificità professionale, disponibilità di personale docente e non docente e di idonee strutture ed attrezzature, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 255 contenente l'elencazione delle scuole è aggiunta la seguente scuola diretta a fini speciali:

7) tecnici di laboratorio biomedico.

Dopo l'art. 319 e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli preceduti dalla intitolazione:

Scuola diretta a fini speciali per tecnici di laboratorio biomedico

Art. 320. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di tecnici di laboratorio biomedico presso l'Università degli studi di Sassari.

La scuola ha lo scopo di preparare personale tecnico provvisto di conoscenze scientifiche di base e generali e di conoscenze specifiche tali da consentire una attività sia in laboratori di indagine scientifico-sperimentale che in laboratori di analisi chimico-cliniche, microbiologiche e di patologia clinica.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di laboratorio biomedico e si articola negli indirizzi di:

a) generale di patologia clinica ed ematologia;

b) chimica clinica e tossicologica;

c) microbiologia e virologia.

Art. 321. — Il corso di studi ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso.

Art. 322. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le due facoltà di medicina e chirurgia e scienze matematiche, fisiche e naturali e i quattro istituti di chimica biologica, farmacologia, microbiologia e virologia, patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 323. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per i 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 324. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

a) primo semestre:

fisica (*);

statistica medica (*);

chimica e propedeutica biochimica;

anatomia e istologia (*);

biologia generale;

chimica biologica.

b) secondo semestre:

microbiologia e microbiologia clinica (*);

fisiologia umana (*);

tecniche analitiche di chimica e biochimica clinica;

organizzazione di laboratorio;

norme di sicurezza in laboratorio (*);

strumentazione di laboratorio.

2° Anno:

patologia e fisiopatologia generale (*);

tecniche di analisi microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche;

tecniche ematologiche;

tecniche di citopatologia ed istopatologia;

tecniche di patologia clinica;

tecniche di colture *in vitro*.

3° Anno:

Indirizzo generale di patologia clinica ed ematologia:

patologia clinica;

patologia molecolare (*);

immunoematologia;

ematologia.

Indirizzo di chimica clinica e tossicologica:

chimica e biochimica clinica;

enzimologia;

tossicologia.

Indirizzo di microbiologia e virologia:

microbiologia;

virologia;

micologia;

parassitologia.

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 325. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nelle seguenti strutture:

istituto di chimica biologica;

istituto di farmacologia;

istituto di microbiologia e virologia;

servizio di analisi microbiologiche convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;

istituto di patologia generale.

La frequenza, per complessive quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed al consiglio stesso di controllare l'attività svolta e l'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 326. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 7 giugno 1990

Il rettore: MILELLA

91A0844

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1989, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze ambientali;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di chimica industriale del 19 giugno e 11 settembre 1989 e le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente in data 26 e 29 settembre 1989, con le quali viene proposto il riordinamento del corso di laurea in scienze ambientali della suddetta facoltà con la conseguente modificazione statutaria;

Visto il decreto rettorale n. 57 del 23 novembre 1989 con il quale, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 concernente l'approvazione del piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-90, è stata disposta la trasformazione della facoltà di chimica industriale in facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con i corsi di laurea in chimica industriale, scienze ambientali e scienze dell'informazione;

Vista la nota ministeriale prot. n. 2571 del 13 novembre 1989;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, adottato nella seduta del 18 luglio 1990 e trasmesso con nota ministeriale prot. n. 3333 del 15 ottobre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso.

Art. 1.

Nel primo comma dell'art. 31 la dizione «laurea in scienze ambientali (indirizzo suolo)» è sostituita con la dizione «laurea in scienze ambientali (indirizzo terrestre)».

Gli articoli 37, 38 e 39, relativi al corso di laurea in scienze ambientali, sono soppressi e sostituiti dai seguenti 37 e 38, con conseguente modificazione della numerazione degli articoli successivi:

LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI (INDIRIZZO TERRESTRE)

Art. 37. — Il corso di laurea in scienze ambientali è organizzato in cinque anni, divisi in un biennio propedeutico ed un triennio di indirizzo, con trentadue discipline annuali che danno luogo a ventotto esami dei quali quattro integrati. L'impegno didattico complessivo è di 2.720 ore. Per le discipline indicate, l'esame integrato è obbligatorio. Il numero degli studenti deve essere determinato di anno in anno dal Ministero su proposta della facoltà, anche in dipendenza delle prospettive del mercato di lavoro.

Art. 38. — Gli insegnamenti sono i seguenti:

BIENNIO PROPEDEUTICO:

1° Anno:

1) istituzioni di matematica I;
2) fisica generale I;
3) chimica generale ed inorganica;
4) biologia I (*a*);
5) litologia e geologia;
6) diritto e legislazione dell'ambiente.

2° Anno:

1) istituzioni di matematica II;
2) fisica generale II;
3) chimica organica;
4) biologia II (*b*);
5) ecologia;
6) fondamenti di analisi di sistemi ecologici (5, 6 esame integrato);
7) laboratorio di fisica generale (2, 7 esame integrato);
8) economia dell'ambiente.

Il monte orario per l'attività didattica complessiva nel biennio è di 1.190 ore, ripartite fra le diverse discipline.

Nel biennio propedeutico sono obbligatorie anche esercitazioni pratiche (ivi compresi esercitazioni numeriche, metodi di osservazione, compionamento e misure) secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311.

Del monte orario per esercitazioni almeno il 50% deve essere dedicato ad esercitazioni di laboratorio integrate all'interno delle singole aree e tra le varie aree.

INDIRIZZO TERRESTRE - *Orientamento: chimico.*

Le seguenti dodici discipline di indirizzo distribuite sette nel 3° anno, quattro nel 4° anno ed una nel 5° anno, per complessivi dieci esami di cui due integrati, comportano un monte orario per l'attività didattica complessiva di 1.020 ore. In deroga a quanto previsto nei principi generali, solo per questo indirizzo è consentito alla facoltà di sostituire l'ecologia applicata (terzo anno) con la disciplina della geografia fisica. Ove ciò avvenisse la disciplina ecologia applicata è obbligatoria in tutti gli orientamenti dell'indirizzo.

3° Anno:

1) chimica analitica;
2) ecologia applicata;
3) fisica terrestre;
4) geopedologia;
5) teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;
6) laboratorio di analisi chimica (1, 6 esame integrato);
7) laboratorio di geopedologia (4, 7 esame integrato).

4° Anno:

1) climatologia e meteorologia;
2) idrologia e idrogeologia;
3) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
4) microbiologia.

5° Anno:

1) principi di valutazione di impatto ambientale.

(*a*) Area biologica generale.
(*b*) Area fisiologica generale.

Anche per dette discipline è da prevedere un numero di ore di esercitazioni pratiche con le stesse modalità previste per il biennio propedeutico.

La tabella sottoriportata contiene le discipline entro le quali la facoltà deve scegliere quattro insegnamenti per costituire i blocchi facoltativi di orientamento e gli studenti i restanti due insegnamenti. Le discipline di orientamento devono essere opportunamente distribuite nei tre anni. Esse dispongono di un monte orario per l'attività didattica complessiva di cinquecentodieci ore.

Insegnamenti di orientamento.

Orientamento chimico: nell'orientamento chimico è obbligatoria la scelta della chimica fisica:

1) analisi chimica strumentale;
2) analisi costi-benefici;
3) analisi degli inquinanti;
4) biochimica applicata;
5) chemiometria;
6) chimica dell'ambiente;
7) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
8) chimica del restauro;
9) chimica del terreno;
10) chimica fisica;
11) chimica tossicologica;
12) cooperazione internazionale per la tutela dell'ambiente;
13) diritto comparato dell'ambiente;
14) diritto regionale e degli enti locali;
15) ecologia applicata;
16) economia dei processi produttivi;
17) economia dello sviluppo e tutela dell'ambiente;
18) ecotossicologia;
19) esercitazioni di preparazioni chimiche;
20) geografia fisica;
21) geochimica;
22) istituzioni e politica dell'ambiente;
23) metodi e tecniche di antinquinamento;
24) metodi e techiche di disinquinamento;
25) modelli matematici;
26) pianificazione ed assetto del territorio;
27) politica economica dell'ambiente;
28) radioattività;
29) radiochimica ambientale;
30) tossicologia e controllo degli inquinanti;
31) tutela dei beni artistici e monumentali;
32) tutela dei parchi e delle risorse naturali;
33) chimica fisica ambientale;
34) geomorfologia.

Il consiglio di corso di laurea determina, nel rispetto delle norme vigenti, anche le modalità di svolgimento degli esami, fermi restando gli esami integrati previsti dalla tabella, per i quali le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito agli insegnamenti che danno luogo all'esame integrato.

Sono ammessi al terzo anno gli studenti che hanno superato almeno dieci esami dei dodici previsti nel biennio Per sostenere gli esami delle discipline del triennio bisogna avere superato quella o quelle a completamento del biennio.

Lo studente, preferibilmente nel biennio propedeutico, è tenuto a sostenere un colloquio di conoscenza veicolare di lingua straniera.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti del biennio propedeutico, gli insegnamenti di indirizzo e le restanti materie di orientamento. Dovrà inoltre presentare e discutere davanti alla commissione di laurea una dissertazione scritta su di un argomento di carattere sperimentale. Tale tesi di laurea dovrà trattare di ricerche eseguite su materie di insegnamento del corso di laurea e dovrà essere svolta sotto la direzione di un professore ufficiale (relatore) subordinatamente al parere favorevole della facoltà.

Su proposta del relatore i laureandi, per eseguire le ricerche inerenti la loro tesi di laurea, potranno essere spostati anche in un istituto o laboratorio scientifico-tecnico o industriale. In tal caso nessun onere finanziario ne diretto né indiretto graverà sui dipartimenti della facoltà e sull'Università.

Coloro che sono forniti di altra laurea e che aspirano al conseguimento della laurea in scienze ambientali possono essere ammessi ad anni successivi al primo in base all'equipollenza degli esami superati dal richiedente con quelli prescritti per il corso di laurea.

A tal fine il consiglio di facoltà delibererà di volta in volta e consiglierà il piano di studi che meglio può integrare la carriera degli studi del richiedente, ai fini del conseguimento della laurea in scienze ambientali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 31 ottobre 1990

Il rettore: CASTELLANI

91A0863

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 13 luglio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1988 di modificazioni alla tabella XVIII-*bis* dell'ordinamento didattico universitario concernente il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, comma 1;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere del Consiglio nazionale universitario del 28 febbraio 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

Nell'art. 60, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, gli insegnamenti del triennio:

19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa pediatria);

sono soppressi e così sostituiti:

19) neurologia (semestrale);
23) medicina interna.

Inoltre, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline:

5) psichiatria (semestrale);
6) pediatria (semestrale).

Il presente decreto verrà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 13 luglio 1990

Il rettore

91A0864

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 8 gennaio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici (consiglio della facoltà di ingegneria del 20 luglio 1989 e 30 ottobre 1989, consiglio di amministrazione del 28 marzo 1990 e senato accademico del 10 aprile 1990) e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 31 ottobre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti approvati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale per le scuole di specializzazione, all'art. 267 contenente l'elencazione delle scuole medesime, è aggiunta la scuola di specializzazione in sicurezza e protezione industriale.

Art. 2.

Dopo l'art. 312, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in sicurezza e protezione industriale:

Scuola di specializzazione in sicurezza e protezione industriale

Art. 313. — È istituita la scuola di specializzazione in sicurezza e protezione industriale presso l'Università di Pisa.

La scuola si articola nei seguenti indirizzi: sicurezza; protezione.

La scuola ha lo scopo di promuovere l'addestramento teorico-sperimentale nei settori della sicurezza e della protezione industriale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in «sicureza e protezione industriale».

Art. 314. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno centosessanta ore di insegnamento e quaranta ore di attività pratiche guidate, nonché lo svolgimento di una tesi di specializzazione, consistente nello sviluppo di una analisi di rischio o di una valutazione di impatto ambientale di una attività industriale.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso per un totale di trenta specializzandi.

Art. 315. — Ai sensi della normativa generale, concorre al funzionamento della scuola la facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 316. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in ingegneria, fisica, chimica e chimica industriale.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Università straniere e che sia equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 317. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno (solo materie comuni ai due indirizzi):

1) impianti industriali ad elevata pericolosità e/o impatto ambientale (nucleari, chimici, ecc.);

2) termofluidodinamica e chimica negli incidenti;

3) misure e strumentazioni di impianti (con laboratorio);

4) analisi del rischio;

5) valutazioni di impatto ambientale.

2° Anno

materie comuni ai due indirizzi:

6) diffusione ambientale di sostanze infiammabili tossiche e/o radioattive;

7) sicurezza del lavoro.

Materie di indirizzo:

A) Indirizzo sicurezza:

8) analisi degli incidenti;

9) sicurezza nella realizzazione degli impianti ad alta pericolosità (nucleari, chimici, ecc.);

10) sicurezza nell'esercizio degli impianti ad alta pericolosità (nucleari, chimici, ecc.);

11) simulazione numerica degli impianti in condizioni normali, perturbate e incidentali.

B) Indirizzo protezione:

8) radioprotezione nella realizzazione e nell'esercizio degli impianti nucleari;

9) protezione nella realizzazione e nell'esercizio di impianti industriali convenzionali;

10) reti di monitoraggio e piani di emergenza;

11) tecniche di misura di sostanze tossiche e/o radioattive con laboratorio.

Art. 318. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dell'indirizzo e l'attività seminariale, di studio e sperimentale che sarà svolta sotto la guida di relatori nominati dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche, nonché per lo svolgimento della tesi di specializzazione, il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 319. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 8 gennaio 1991

Il rettore: ELIA

91A0885

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Denuncia dello scambio di note relativo allo sgravio fiscale sugli acquisti fatti in Italia dagli Stati Uniti d'America per la difesa comune, con allegato (Vanoni-Dunn), svoltosi a Roma il 5 marzo 1952.

Il giorno 24 dicembre 1990 è stato denunciato mediante nota verbale n. 142/1007 diretta all'ambasciata degli Stati Uniti d'America a Roma lo scambio di note relativo allo sgravio fiscale sugli acquisti fatti in Italia dagli Stati Uniti d'America per la difesa comune, con allegato (Vanoni-Dunn) svoltosi a Roma il 5 marzo 1952.

Per effetto del termine di sei mesi dato in detta nota verbale, lo scambio di note cesserà di avere vigore il 23 giugno 1991.

91A0869

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1991:

De Luca Marco, notaio residente nel comune di Viterbo, è trasferito nel comune di Arsoli, distretto notarile di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e nei termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cannata Bernardo, notaio residente nel comune di Laureana di Borrello, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Castelnuovo di Porto, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Gamberale Alex, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Marino, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Carraffa Renato, notaio residente nel comune di Trevi, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Casini Adriano, notaio residente nel comune di Civitavecchia, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Salerno Maria, notaio residente nel comune di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

91A0867

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1991, è stato revocato il decreto ministeriale 9 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 1991, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Varchetta Giovanni alla sede di Torre Annunziata.

91A0868

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Associazione per l'agricoltura biodinamica in Milano, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1990, registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 41, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste l'Associazione per l'agricoltura biodinamica, con sede in Milano, via Privata Vasto, 4, è stata autorizzata ad acquistare al prezzo di L. 110.000.000 una unità immobiliare del fabbricato condominiale ubicato in Milano, via Privata Vasto, n. 4, composto da tre locali e servizi al primo piano, con annessi un vano cantina e un vano sottoscala distinta al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 65452, foglio n. 348, mappale 4 sub 24, da utilizzare per uffici dell'associazione.

91A0870

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale allevatori bovini italiani da carne, in Perugia

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1991, registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 357, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stato approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale allevatori bovini italiani da carne, con sede in Perugia.

91A0893

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1991 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Pensionati del comprensorio Fermano», con sede in Fermo (Ascoli Piceno), costituita il 7 settembre 1981 per rogito notaio dott. Pietro Caserta ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il rag. Giuseppe Tosoni.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1991 è stata disposta la revoca della dott.ssa Anna Turelli in Maffeis dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa di consumo della Levata - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Seriate (Bergamo), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 26 settembre 1979.

Il rag. Rossi Paolo è nominato liquidatore della società cooperativa predetta, in sostituzione della dott.ssa Anna Turelli in Maffeis, revocata.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1991 il dott. Mazzeo Romano, con studio in via Comana, 10 Erba (Como), è stato nominato commissario liquidatore della società Cooperativa «Nuova Cooperativa di consumo di Maslianico a r.l.», con sede in Maslianico (Como), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 7 dicembre 1976 in sostituzione del rag. Monti Domenico.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1991 il dott. Rocco Trillò, via Contessa di Bertinoro, 13, Roma, è stato nominato commissario liquidatore della società Cooperativa «Cooperativa edilizia Altinese», con sede in Altino (Chieti), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 30 aprile 1990 in sostituzione dell'avv. Gianna Colasanti.

91A0872

MINISTERO DELLE FINANZE

Adeguamento, dal 1° gennaio 1991, della tariffa professionale degli spedizionieri doganali in base all'indice ISTAT rilevato per il periodo novembre 1989-ottobre 1990.

La tariffa professionale degli spedizionieri doganali — redatta ai sensi dell'art. 14, lettera *d)*, della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, ed approvata con decreto ministeriale 6 luglio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 1988, n. 168 — è aumentata a decorrere dal 1° gennaio 1991 nella misura complessiva del 15,30%, tenuto conto dell'adeguamento conseguente all'aumento dell'indice mensile del costo della vita valevole ai fini dell'applicazione della scala mobile delle retribuzioni nei settori dell'industria, commercio, agricoltura e ad altri settori interessati già stabilito nella misura dell'8% a decorrere dal 1° gennaio 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 1989) nonché dell'aumento dell'indice del 6,76%, fissato in base alla deliberazione adottata, ai sensi dell'art. 7) delle norme generali allegate al citato decreto ministeriale 6 luglio 1988 che ha approvato la predetta tariffa professionale, dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, nella seduta del 23 gennaio 1991, su conforme indicazione dell'Istituto centrale di statistica, fornita con nota 1475/P del 15 novembre 1990, con riferimento al periodo novembre 1989 ottobre 1990.

91A0873

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 febbraio 1991

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 5 febbraio 1991, relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 14 febbraio 1991, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novanta giorni con scadenza il 15 maggio 1991 e di L. 97, quello dei buoni a centottantatrè giorni con scadenza il 16 agosto 1991 è di L. 94,10 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 14 febbraio 1992 è di L. 88,45, comprensivi della maggiorazione di cinque centesimi stabilita nei predetti decreti.

91A0913

Avviso concernente l'estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1978/1993

Si rende noto che il giorno 14 marzo 1991, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento,la ricognizione e l'imbussolamento delle tre serie vigenti degli speciali certificati di credito 10% - 1978/1993, emessi in base alla legge 12 agosto 1977, n. 675 e decreto ministeriale 22 novembre 1977.

Il giorno 15 marzo 1991, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto all'ottava estrazione di una serie del suddetto prestito.

I titoli appartenenti alle serie che risulterà sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1991.

Il numero della serie estratta sarà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A0871

N. 32

Corso dei cambi del 14 febbraio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1101,500	1101,500	1101	1101,500	1101,500	1101,500	1101,250	1101,500	1101,500	1101,50
E.C.U.	1547 —	1547 —	1547 —	1547 —	1547 —	1547 —	1546,600	1547 —	1547 —	1547 —
Marco tedesco	752,350	752,350	752,90	752,350	752,350	752,350	752,460	752,350	752,350	752,35
Franco francese	220,820	220,820	220,75	220,820	220,820	220,820	220,810	220,820	220,820	220,82
Lira sterlina	2183,800	2183,800	2184 —	2183,800	2183,800	2183,800	2183,440	2183,800	2183,800	2183,80
Fiorino olandese	667,880	667,880	668 —	667,880	667,880	667,880	667,890	667,880	667,880	667,88
Franco belga	36,555	36,555	36,58	36,555	36,555	36,555	36,555	36,555	36,555	36,55
Peseta spagnola	12,029	12,029	12,03	12,029	12,029	12,029	12,028	12,029	12,029	12,02
Corona danese	195,530	195,530	195,50	195,530	195,530	195,530	195,540	195,530	195,530	195,53
Lira irlandese	2002,150	2002,150	2002 —	2002,150	2002,150	2002,150	2002,100	2002,150	2002,150	—
Dracma greca	7,021	7,021	7,02	7,021	7,021	7,021	7,021	7,021	7,021	—
Escudo portoghese	8,530	8,530	8,52	8,530	8,530	8,530	8,534	8,530	8,530	8,53
Dollaro canadese	954,200	954,200	955 —	954,200	954,200	954,200	954 —	954,200	954,200	954,200
Yen giapponese	8,515	8,515	8,51	8,515	8,515	8,515	8,512	8,515	8,515	8,51
Franco svizzero	878,980	878,980	879 —	878,980	878,980	878,980	879 —	878,980	878,980	878,98
Scellino austriaco	106,958	106,958	106,90	106,958	106,958	106,958	106,946	106,958	106,958	106,95
Corona norvegese	192,200	192,200	192,50	192,200	192,200	192,200	192,230	192,200	192,200	192,20
Corona svedese	200,550	200,550	200,50	200,550	200,550	200,550	200,510	200,550	200,550	200,55
Marco finlandese	309,290	309,290	309,50	309,290	309,290	309,290	309,220	309,290	309,290	—
Dollaro australiano	866,200	866,200	867 —	866,200	866,200	866,200	866,300	866,200	866,200	866,20

Media dei titoli del 14 febbraio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,075
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	99,175
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,575
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,575
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	97,650
» » » 22- 6-1987/91	96,925
» » » 18- 3-1987/94	81,950
» » » 21- 4-1987/94	81,250
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,250
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,650
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,050
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,475
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	93,050
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,475
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	93,025
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,975
» » » TR 2,5% 1983/93	94,175
Certificati di credito del Tesoro Ind. 18- 2-1986/91	99,950
» » » » 1- 3-1984/91	99,925
» » » » 18- 3-1986/91	99,950
» » » » 1- 4-1984/91	99,975
» » » » 1- 5-1984/91	100,075
» » » » 1- 6-1984/91	100,025
» » » » 1- 7-1984/91	100 —
» » » » 1- 8-1984/91	100,325
» » » » 1- 9-1984/91	100,350
» » » » 1-10-1984/91	100,300
» » » » 1-11-1984/91	100,225
» » » » 1-12-1984/91	100,125
» » » » 1- 1-1985/92	99,750
» » » » 1- 2-1985/92	100,250
» » » » 18- 4-1986/92	100,275
» » » » 19- 5-1986/92	100,150

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	20- 7-1987/92	100,175
» » » »	19- 8-1987/92	100,325
» » » »	1-11-1987/92	99,875
» » » »	1-12-1987/92	99,875
» » » »	1- 1-1988/93	99,525
» » » »	1- 2-1988/93	99,750
» » » »	1- 3-1988/93	99,775
» » » »	1- 4-1988/93	99,775
» » » »	1- 5-1988/93	100,075
» » » »	1- 6-1988/93	99,975
» » » »	18- 6-1986/93	99,300
» » » »	1- 7-1988/93	99,925
» » » »	17- 7-1986/93	99 —
» » » »	1- 8-1988/93	100,225
» » » »	19- 8-1986/93	98,550
» » » »	1- 9-1988/93	99,950
» » » »	18- 9-1986/93	98,650
» » » »	1-10-1988/93	99,950
» » » »	20-10-1986/93	98,625
» » » »	1-11-1988/93	99,925
» » » »	18-11-1986/93	98,955
» » » »	19-12-1986/93	99,950
» » » »	1- 1-1989/94	99,650
» » » »	1- 2-1989/94	99,900
» » » »	1- 3-1989/94	99,775
» » » »	15- 3-1989/94	99,675
» » » »	1- 4-1989/94	99,475
» » » »	1- 9-1988/94	98,875
» » » »	1-10-1987/94	98,450
» » » »	1-11-1988/94	98,725
» » » »	1- 1-1990/95	98,425
» » » »	1- 2-1985/95	99,950
» » » »	1- 3-1985/95	97,875
» » » »	1- 3-1990/95	98,250
» » » »	1- 4-1985/95	97.525
» » » »	1- 5-1985/95	97,500
» » » »	1- 5-1990/95	98,100
» » » »	1- 6-1985/95	97,425
» » » »	1- 7-1985/95	98,375
» » » »	1- 7-1990/95	98,025
» » » »	1- 8-1985/95	97,375
» » » »	1- 9-1985/95	97,275
» » » »	1-10-1985/95	97,475
» » » »	1-11-1985/95	97,575
» » » »	1-12-1985/95	97,875
» » » »	1- 1-1986/96	97,875
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,975
» » » »	1- 2-1986/96	98,400
» » » »	1- 3-1986/96	98,350
» » » »	1- 4-1986/96	98,275
» » » »	1- 5-1986/96	98,100
» » » »	1- 6-1986/96	98,400
» » » »	1- 7-1986/96	97,700
» » » »	1- 8-1986/96	97,300
» » » »	1- 9-1986/96	97.200
» » » »	1-10-1986/96	95,675
» » » »	1-11-1986/96	95,850
» » » »	1-12-1986/96	96,525
» » » »	1- 1-1987/97	96,200
» » » »	1- 2-1987/97	96,500
» » » »	18- 2-1987/97	96,325
» » » »	1- 3-1987/97	96.525
» » » »	1- 4-1987/97	96,350
» » » »	1- 5-1987/97	96,350
» » » »	1- 6-1987/97	96,500
» » » »	1- 7-1987/97	96,100
» » » »	1- 8-1987/97	95,925
» » » »	1- 9-1987/97	96,900

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 3-1991	100,050
» » »	11,50%	1-11-1991	99 —
» » »	11,50%	21-12-1991	98,975
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,500
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,700
» » »	11,00%	1- 2-1992	98.525
» » »	9,15%	1- 3-1992	97.375
» » »	12,50%	17- 3-1992	99.375
» » »	9,15%	1- 4-1992	97 —
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,875
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,375
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,250
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,175
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,750
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,625
» » »	12,50%	1- 5-1992	99.325
» » »	12.50%	17- 5-1992	99.150
» » »	9,15%	1- 6-1992	96,925
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,475
» » »	11,50%	1- 7-1992	98.150
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,950
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,050
» » »	12,50%	1-10-1992	99.025
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,200
» » »	12,50%	1- 7-1993	98.300
» » »	12,50%	1- 8-1993	98 —
» » »	12,50%	1- 9-1993	97.875
» » »	12,50%	1-10-1993	97.825
» » »	12.50%	1-11-1993	97,875
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,725
» » »	12,50%	17-11-1993	97,925
» » »	12,50%	1-12-1993	97.650
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,575
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97.450
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97.525
» » »	12.50%	1- 3-1990/94	97,300
» » »	12.50%	1- 5-1990/94	97.175
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	97.200
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	97.225
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	94,575
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	94.250

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,275
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98.500
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	97,475
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	97.425
» » » »	25- 5-1988/92	8.50%	97,150
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101 —
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99.350
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100.450
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98.050
» » » »	25- 7-1988/93	8.75%	98.300
» » » »	28- 9-1988/93	8.75%	94.975
» » » »	26-10-1988/93	8.65%	95,175
» » » »	22-11-1985/93	8.75%	97.325
» » » »	28-11-1988/93	8.50%	94.300
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,700
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97.200
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	92.975
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	97,125
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	91,725
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	96.250
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	96.725
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	97.875
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	100,500
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	100,725
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	96.450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

91M14021

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali:

economia politica.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di architettura:

progettazione architettonica (2ª annualità).

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di ingegneria:

princìpi di ingegneria chimica.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

gastroenterologia.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di medicina e chirurgia:

medicina legale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A0890

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia delle religioni del mondo classico.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

ragioneria generale ed applicata;
storia economica.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di architettura:

matematica applicata.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A0891

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione europea per la divulgazione dei valori umani - D.V.U.», in Magenta.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1991, registro n. 3 Istruzione, foglio n. 334, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, è stata riconosciuta la personalità giuridica della «Fondazione europea per la divulgazione dei valori umani - D.V.U.» e ne è stato approvato lo statuto.

91A0887

REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Antey-Saint-André

Con deliberazione della giunta regionale n. 11503 del 28 dicembre 1990, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono stati approvati, con modificazioni, il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di Antey-Saint-André, adottati, rispettivamente, con deliberazioni consiliari n. 35 e n. 37 del 18 aprile 1980.

Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

91A0874

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione all'uso di contenitori in polietilene tereftalato e vetro per il confezionamento dell'acqua minerale «Rocchetta»

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 37 del 24 gennaio 1991 la Rocchetta S.p.a., con sede in via della Rocchetta n. 15 di Gualdo Tadino (Perugia), è stata autorizzata a produrre ed a mettere in vendita l'acqua minerale naturale denominata «Rocchetta», nel tipo naturale e nel tipo addizionata di anidride carbonica, in contenitori della capacità di 0,5 e 1,0 litro di polietilene tereftalato «Kodapak Pet 9921 W» della Eastman Chemical International prodotti dalla ditta Fanini Fain di Ascoli Piceno e «Pet Lighter» della Incainternational prodotti dalla Nuova Sirma S.p.a. di Parma.

La medesima ditta è altresì autorizzata a confezionare l'acqua minerale «Rocchetta» in contenitori di vetro da 200 e 1000 ml.

91A0875

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Revoca di registrazioni di specialità medicinali». (Comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 30 gennaio 1991).

Nell'allegato *B* al comunicato in epigrafe, recante: «Specialità medicinali sottoposte a revoca parziale», alla pagina 12 del sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la pubblicazione della specialità medicinale MAG 2 nella confezione 20 flaconcini orali 10 ML della azienda produttrice Lirca, riportata in ordine alfabetico alla terza colonna della predetta pagina, con numero di codice 025519024.

91A0878

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente: «Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione "I.B.M. - Italia", in Milano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 25 gennaio 1991).

Al quinto rigo del testo del comunicato citato in epigrafe, riportato alla pagina 27, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è riportato l'indirizzo della fondazione «I.B.M. - Italia», in luogo di: «...con sede in Milano, via *Salvemini*, 10...», si legga: «...con sede in Milano, via *Salvini*, 10...».

91A0877

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 315.000
- semestrale	L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle *Comunità europee*:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali.

- annuale	L. 600.000
- semestrale	L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 *pagine o frazione*	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 4 3 0 9 1 *

L. 1.200